



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott. Barretta Antonello

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
71	06/04/2020	17	9

Oggetto:

D.Lgs. 152/2006, art. 29 nonies, comma 1. Modifica non sostanziale all'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 22 del 25/01/2018, Societa' ECOPAFFER S.rl., con sede legale e impianto nel Comune di Pagani, via Fiuminale n. 64, per l'attivita' IPPC codice 5.3.b, capacita' massima pari a 240 Mg/giorno.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO:

CHE la Società ECOPAFFER Srl, con sede legale e impianto nel Comune di Pagani, via Fiuminale n. 64, è titolare di Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 22 del 25/01/2018 e successiva modifica non sostanziale D.D. n. 96 del 19/04/2019, per l'attività IPPC codice 5.3.b dell'allegato VIII parte II del D.Lgs. 152/06: "Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza, nello specifico con una capacità massima di trattamento pari a 240 Mg/giorno;

CHE in data 10/01/2020, prot. 16329, la Società ECOPAFFER Srl, Legale Rappresentante e Gestore Salvatore Pisciotta nato a Pagani (SA) il 02/01/1967, ha presentato comunicazione di modifiche non sostanziali all'impianto con aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'art. 29 nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/06, del Decreto Dirigenziale n. 22 del 25/01/2018 e successivi.

La modifica consiste:

- nell'inserimento del codice EER 120199 (rifiuti di ferro e alluminio, sfridi di banda stagnata);
- nell'inserimento dei EER 191204 - 191212 nell'elenco dei rifiuti prodotti, in sostituzione del EER 170604;
- nell'inserimento dell'attività R4 per i codici EER 160214 – 160216;
- nella variazione dei tempi di permanenza rifiuti conferiti, da sei mesi ad un anno;
- nell'eliminazione del campionatore automatico relativo al punto di scarico SF2;

CHE con nota del 21/01/2020 prot. 40128 la U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno ha inviato all'Università del Sannio la richiesta di parere circa la predetta modifica non sostanziale;

CHE in data 14/02/2020, prot.96413 l'Università del Sannio, ha trasmesso il rapporto tecnico-istruttorio n. 113/decies/SA, con il quale si chiedono chiarimenti che sono stati inoltrati alla Società in data 19/02/2020 prot.107855 in uno alle integrazioni di questa UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno;

CHE in data 12/03/2020 prot.160608, l'Università del Sannio, ha trasmesso il rapporto tecnico-istruttorio n. 113/undecies/SA, riportante parere favorevole definitivo per la proposta di modifica non sostanziale;

CHE in data 02/04/2020 prot. 181280 la Società ECOPAFFER Srl ha trasmesso nota di chiarimento relativa al codice EER 120199;

CONSIDERATO:

a) il precitato parere favorevole definitivo dell'Università del Sannio;

d) che gli interventi sopra elencati sono riconducibili ad una modifica non sostanziale con aggiornamento, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/06;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 152 del 03.04.06, recante "Norme in materia ambientale", parte seconda, titolo III bis, in cui è stata trasfusa la normativa A.I.A., contenuta nel D.Lgs. 59/05;

- la DGR n. 925/2016;

- il Decreto n. 58 del 06/03/2017, regolamento recante le modalità, anche contabili e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda;

- la L.241/90;

CONSIDERATO che dalla responsabile pos. di staff dott.ssa Giuseppina Sessa e dal responsabile della posizione organizzativa competente, ing. Giovanni Galiano, non si rilevano motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità e di assenza di conflitto d'interessi per il presente provvedimento, espressa con nota del prot.183113 del 06/04/2020.

Per quanto espresso in premessa che qui si intende di seguito integralmente richiamato

DECRETA

1) di autorizzare, ai sensi dell'art. 29 nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/06, la Società ECOPAFFER Srl, con sede legale e impianto nel Comune di Pagani, via Fuminale n. 64, Rappresentante Legale e Gestore sig. Salvatore Pisciotta, nato a Pagani (SA) il 02/01/1967, l'attività IPPC codice 5.3.b dell'allegato VIII parte II del D.Lgs. 152/06, alla Modifica non Sostanziale all'impianto con aggiornamento del Decreto Dirigenziale n. 22 del 25/01/2018 e successivo D.D. n. 96 del 19/04/2019.

La modifica consiste:

- nell'inserimento del codice EER 120199
- nell'inserimento dei EER 191204 - 191212 nell'elenco dei rifiuti prodotti in sostituzione del EER 170604;
- nell'inserimento dell'attività R4 per i codici EER 160214 – 160216;
- nella variazione dei tempi di permanenza rifiuti conferiti da sei mesi ad un anno;

ad eccezione dell'eliminazione del campionatore automatico che resta confermato per il punto di scarico SF2;

2) di autorizzare il codice EER 120199 esclusivamente come ritagli e/o sfridi fi ferro, e/o alluminio e di banda stagnata;

3) di vincolare la presente autorizzazione al rispetto di quanto riportato nella Scheda INT.4 "Recupero/smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi (prot. 131969 del 28/02/2020) sostitutiva della "Scheda INT.4" del D.D. n. 96 del 19/04/2019;

4) di confermare tutte le prescrizioni e condizioni riportate nel D.D. n. 22 del 25/01/2018 e D.D. n. 96 del 19/04/2019, non in contrasto con il presente provvedimento;

5) di stabilire che il riesame con valenza di rinnovo, anche in termini tariffari verrà effettuato altresì ai sensi del comma 3, lettera a) e comma 9 dell'art. 29-octies, D.Lgs.152/06, fermo restando l'applicazione in caso di mancato rispetto delle prescrizioni autorizzatorie, dell'art. 29 decies comma 9, D.Lgs. 152/06;

6) di stabilire che il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti, afferenti allo svolgimento delle attività non ricomprese tra quelle autorizzate, dovrà avvenire con le modalità e tempistica, previste dall'art. 183, comma 1, lettera bb, del D.Lgs. 152/2006;

7) di evidenziare che ai sensi del comma 1 dell'allegato D alla parte IV D.Lgs. 152/06, la classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore, assegnando ad essi il competente codice EER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE;

8) di stabilire che entro il trenta gennaio di ogni anno la Società è tenuta a trasmettere alla Regione Campania, U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno le risultanze del Piano di Monitoraggio relativi all'anno solare precedente nell'ambito del report annuale approvato con D.D. n. 95 del 09/11/2018;

9) di confermare, fatto salvo quanto specificato nelle conclusioni sulle BAT applicabili, l'obbligo di provvedere a uno specifico controllo entro il 31/12/2022 per le acque sotterranee ed entro il 31/12/2027 per il suolo;

10) di stabilire che ai sensi dell'art. 29-undecies del D.Lgs. 152/06, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidono in modo significativo sull'ambiente il Gestore è tenuto:

- ad informare immediatamente la U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno e il Dipartimento ARPAC di Salerno, precisando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la risoluzione;
- ad adottare ogni misura per limitare le conseguenze ambientali, prevenire eventuali ulteriori incidenti e/o eventi imprevisti e garantire un tempestivo ripristino della conformità;

11) di stabilire che in caso di parziale o totale sospensione dell'attività, ad esclusione delle attività di manutenzione ordinaria o straordinaria nonché di eventi eccezionali (sismici, metereologici etc.) la Società è tenuta a darne comunicazione a questa Autorità entro 24 ore.

Il riavvio dovrà essere preventivamente comunicato;

12) di vincolare l'A.I.A. al rispetto dei valori limite delle emissioni previsti dalle norme nazionali e se più restrittive dalle BAT di settore, vigenti per le sostanze inquinanti in aria, suolo e acqua, nonché ai valori limite in materia di inquinamento acustico;

13) di stabilire che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni previste da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, con particolare riguardo agli aspetti di carattere edilizio, igienico-sanitario, di prevenzione e di sicurezza contro incendi (DPR n. 151/2011) scoppi, esplosioni;

14) di imporre al Gestore di custodire il presente provvedimento, in uno con il Decreto Dirigenziale 22 del 25/01/2018 e D.D. n. 96 del 19/04/2019, presso lo Stabilimento e di consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;

15) che copia del presente provvedimento, sarà messo a disposizione del pubblico per la consultazione, presso la Regione Campania, U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno, nonché pubblicato sull'apposito sito web istituzionale;

16) di disporre la notifica via pec del presente provvedimento alla Società ECOPAFFER Srl, nonché il suo inoltro, stesso mezzo, al Sindaco del Comune di Pagani, all'ARPAC Dipartimento di Salerno, all'Amministrazione Provinciale, all'ASL Salerno, alla Sezione Regionale del Catasto Rifiuti dell'ARPAC e alla Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della Regione Campania;

17) di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nell'apposita sezione "Casa di Vetro" dell'Amministrazione Trasparente del sito web regionale;

18) di specificare espressamente, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Dott. Antonello Barretta